



APS Borgo Futuro

Via Roma 2 Ripe San Ginesio (MC) 62020

c.f. 92025770436 partita iva: 01888800438

borgofuturo@pec.it, borgofuturo@gmail.com

## **VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA – RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

L'anno duemilaventuno il giorno 28 dicembre, in forma ibrida online e in presenza, si è tenuta l'assemblea straordinaria, in forma totalitaria, degli Associati per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Rinnovo del consiglio direttivo in linea con il nuovo Statuto sociale,
- 2) Varie ed eventuali.

giusta lettera di convocazione del 21 dicembre.

Nel luogo ed ora indicati risultano presenti i Signori Associati:

1. Matteo Giacomelli
2. Ludovica Cupelli
3. Giulia Grattini
4. Giovanni Della Ceca
5. Rebecca Marconi
6. Nicola Miconi
7. Margherita Salvucci
8. Mauro Taccari
9. David Giacomelli
10. Damiano Giacomelli
11. Fulvia Calcagni
12. Marta Menghi
13. Michela Gentili
14. Ruben Marucci

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo, Signor Matteo Giacomelli, che constatata la regolare convocazione della presente assemblea.

Per quanto concerne il punto 1 dell'Ordine del Giorno, l'assemblea all'unanimità elegge i seguenti Soci come componenti del consiglio direttivo:

- Matteo Giacomelli, nato ad Ancona (AN) il 27/11/91 e residente in Piano 31, Colmurano (MC)
- Nicola Miconi, nato a Macerata (MC) il 06/03/1999 e residente in Via J.F. Kennedy, 12, Loro Piceno (MC)

a s s o c i a z i o n e  
**Borgofuturo**

- Grattini Giulia, nata a Macerata (MC) il 01/09/1993 e residente in Via E. De Nicola 39/B. Macerata
- Gentili Michela, nata a Macerata (MC) il 04/06/1993 e residente in Via Barilatti, 45, Macerata (MC)
- David Giacomelli, nato a Tolentino (MC) il 07/03/1988 e residente in Via contrada Piano, 31 Colmurano (MC)

I membri del consiglio direttivo accettano con entusiasmo l'avvenuta nomina e delegano il Presidente affinché provveda a tutte le formalità derivanti dal presente atto.

Non essendovi altro da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 20.30

Il Segretario

Il Presidente

*Luigi Cupelli*

*Matteo Giacomelli*



APS Borgo Futuro

Via Roma 2 Ripe San Ginesio (MC) 62020

c.f. 92025770436 partita iva: 01888800438

borgofuturo@pec.it, borgofuturo@gmail.com

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA – APPROVAZIONE NUOVO STATUTO**

L'anno duemilaventuno il giorno 29 settembre, in modalità online, si è tenuta l'assemblea straordinaria, in forma totalitaria, degli Associati per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1) Approvazione nuovo Statuto sociale ai fini del D. Lgs. 117/2017

2) Varie ed eventuali.

giusta lettera di convocazione del 25 settembre e mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

In call zoom Borgofuturo risultano digitalmente presenti i Signori Associati:

1. Matteo Giacomelli
2. Ludovica Cupelli
3. Giulia Grattini
4. Giovanni Della Ceca
5. Rebecca Marconi
6. Nicola Miconi
7. Margherita Salvucci
8. Mauro Taccari
9. David Giacomelli
10. Damiano Giacomelli
11. Fulvia Calcagni
12. Marta Menghi
13. Michela Gentili
14. Ruben Marucci

ed è, altresì, presente l'intero Consiglio Direttivo: il Presidente Matteo Giacomelli e la Segretaria Ludovica Cupelli;

Ai sensi di Statuto assume la presidenza Matteo Giacomelli e chiama la Segretaria Ludovica Cupelli a verbalizzare la riunione;

il Presidente constata e fa constatare che l'assemblea straordinaria è valida in quanto:

- la convocazione è stata effettuata nei modi e termini stabiliti dallo Statuto;
- sono presenti tutti gli associati in regola con i requisiti previsti dallo Statuto;
- nessun associato, dopo specifica richiesta del Presidente, comunica l'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e si dichiara non informato sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno,

e passa, quindi, allo svolgimento dell'Ordine del Giorno.

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente riferisce che, a seguito della riforma degli Enti del Terzo Settore di cui al D. Lgs. 117/2017 si deve procedere ad approvare un nuovo Statuto secondo le previsioni stabilite dal D.Lgs richiamato.

Come è noto a Tutti, da giorni è stato consegnato una nuova versione, che è disponibile e consegnato ad ogni intervenuto.

L'Assemblea degli associati all'unanimità delibera l'approvazione dello Statuto così come consegnato ad inizio riunione e trascritto, in allegato, al presente verbale.

Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell'Associazione presso le Autorità competenti e per l'acquisto della personalità giuridica; a tal fine è anche specificatamente autorizzato ad apportare, al presente atto e statuto, tutte quelle modifiche che fossero richieste dai competenti uffici, dichiarandosi gli associati costituenti consapevoli che l'associazione acquisirà la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) e sarà soggetta alla relativa disciplina con l'iscrizione dell'apposito registro unico.

Dopo di che null'altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola la seduta viene sciolta previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

*Ludovico Capelli*

Il Presidente

*Mette Picomelli*



## NUOVO STATUTO APS BORGOFUTURO

### Art. 1 – Denominazione, sede e durata

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 (in seguito denominato anche Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, un'Associazione di Promozione Sociale avente la seguente denominazione:

APS Borgofuturo, con sede legale nel comune di Ripe San Ginesio in Via Roma, 2.

L'Associazione ha durata illimitata.

### Art. 2 – Scopo e finalità dell'Associazione

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale (ex art. 5 CTS):

Tutelare, valorizzare e promuovere la natura, l'ambiente e il territorio delle Aree Interne nel rispetto dei principi della sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

### Art. 3 – Attività istituzionali

Per raggiungere tale obiettivo l'Associazione si propone le seguenti attività:

1. Organizzazione e promozione di eventi e manifestazioni, attività formative riguardanti tematiche ambientali, sociali, economiche e culturali;
2. Coordinamento e gestione del processo di rigenerazione del territorio della Val di Fiastra, come opportunità di crescita culturale e sociale;
3. Partecipazione allo sviluppo di una rete nazionale ed internazionale di enti pubblici e privati, associazioni e movimenti informali con finalità affini a quelle perseguite dall'associazione;
4. Collaborazione con enti di studio e di ricerca per approfondire e sviluppare le tematiche di pertinenza delle finalità associative;
5. Individuazione e attivazione di forme di collaborazione con gli enti pubblici territoriali nel rispetto delle finalità dell'associazione;
6. Esercizio di ogni altra attività necessaria al fine del raggiungimento delle finalità ed azioni descritte precedentemente.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Nell'esercizio delle dette attività, l'Associazione tutela in qualsiasi sede i diritti e le legittime aspettative degli associati, in un'ottica di promozione della cultura della legalità, rappresenta gli interessi degli associati di fronte alle amministrazioni, organi, enti pubblici, soggetti privati, e autorità giurisdizionali.

Può associarsi a Reti Associative che svolgano attività d'interesse generale e di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli Enti del Terzo Settore. Anche allo scopo di accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazioni di servizi di modico valore, nel rispetto dei principi di verità, correttezza e trasparenza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico.

### Art. 4 - Associati

Matteo Fiacchetti

Chiara Cupelli

Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente Statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Il numero degli associati è illimitato.

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo, in seguito a domanda di adesione.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà indicare: nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; la dichiarazione di voler condividere le finalità e gli intenti dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione dev'essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del segretario, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, l'interessato può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 dello Statuto.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

#### **Art. 5 – Diritti ed obblighi degli associati e perdita della qualifica di associato**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento; frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'associazione e documentate; sui predetti rimborsi decide in modo insindacabile il Consiglio Direttivo, valutata la situazione finanziaria dell'Associazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare lo Statuto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi contenuti nello Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi oppure arreca danni materiali o morali all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere adeguatamente comunicata all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Matteo Piccinini

Luciana Capelli

Chi intende farlo deve comunicare in forma scritta la sua intenzione al Consiglio Direttivo che dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare al richiedente. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'associazione per qualunque motivo non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

#### **Art. 6 – Organi**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo,
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere.
- L'Organo di Controllo.

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito; pertanto ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso per tale attività, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini di svolgimento della funzione.

#### **Art. 7 – Assemblea**

L'Assemblea rappresenta il massimo livello della vita associativa. L'Assemblea è costituita da tutti gli iscritti all'associazione.

L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti del consiglio direttivo e l'organo di controllo;
- approva il bilancio di esercizio ed il bilancio di previsione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- delibera in via definitiva sull'importo della quota associativa annuale.

#### *Assemblea Elettiva*

L'assemblea elettiva è convocata dal presidente ogni 4 anni, con le stesse modalità di convocazione dell'assemblea ordinaria. Ha il compito di eleggere le cariche associative con voto segreto, salvo che l'assemblea decida per il voto palese. Procede alla proclamazione degli eletti con l'obbligo, entro 15 gg della distribuzione delle cariche.

#### *Convocazione dell'Assemblea*

L'Assemblea è convocata dal Presidente, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, comunque in Italia, in via ordinaria una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

Matteo Picconello

Ludovico Caporali

L'assemblea deve inoltre essere convocata in via straordinaria ogni qual volta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno cinque giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'associazione.

L'assemblea è regolarmente costituita anche in assenza di formale convocazione quando sono presenti, di persona e per delega, tutti gli associati e tutti i componenti degli organi associativi.

#### *Voto assembleare*

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto, anche nel caso si tratti di Ente del Terzo Settore.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Il voto si esercita in modo palese.

#### *Modalità di svolgimento*

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega e in seconda convocazione, decorse almeno 24 ore dalla prima convocazione, con qualsiasi numero dei presenti.

*fiore wllr*

*Motte*

*Lucrezia Cupelli*

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

#### **Art. 8 – Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione; è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, all'interno dei quali opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, autorizzato per gli atti e le operazioni di straordinaria amministrazione dall'Assemblea stessa, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e, tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- convocare l'Assemblea degli Associati;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- redigere il Bilancio di esercizio, il bilancio di previsione e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare le quote associative annuali che vanno poi approvate definitivamente dall'Assemblea;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso il Presidente, tra cinque e sette, scelti fra gli associati persone fisiche, favorendo la equivalente presenza di genere, e nominati dall'Assemblea; durano in carica quattro esercizi e sono rieleggibili.

Si applica l'art. 2382 del codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio è convocato ogni qual volta si ritiene necessario ed opportuno dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo (1/3) dei componenti ed è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.

La convocazione contenente l'ordine del giorno, la data e la sede della riunione dev'essere inviata con qualsiasi mezzo di comunicazione tracciabile ai membri almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di comprovata urgenza, almeno ventiquattro (24) ore prima.

Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per 3 sedute consecutive, è dichiarato decaduto.

Ove i consiglieri deceduti, dimissionari o decaduti superino la metà dei componenti del consiglio direttivo, il Presidente dichiara lo scioglimento dello stesso e convoca l'Assemblea per il rinnovo di tutto il Consiglio.

*Pierluigi*

*Matteo*

*Luolaine Cupella*

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i componenti in carica, purchè i componenti dell'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Gli amministratori (cioè i membri del consiglio direttivo), entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, articolo 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### **Art. 9 - Presidente**

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso i terzi.

Il Presidente è eletto dai componenti del consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali Organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente, se nominato dall'Assemblea, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **Art. 10 – Il Segretario**

Il Segretario è eletto dai componenti del Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti.

Il Segretario dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.

Il Segretario opera sotto la direzione ed il controllo del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Segretario ha il compito di tenere aggiornati e conservare i libri generali dell'Associazione, che comprendono:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, nel quale sono trascritti i relativi verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario;
- b) il libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- c) il libro dei Soci, contenente i loro dati anagrafici, il codice fiscale, gli indirizzi di posta elettronica ed il numero di telefono.

#### **Art. 11 – Il Tesoriere**

Il Tesoriere è eletto dai componenti del consiglio direttivo a maggioranza dei presenti.

Il Tesoriere dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.

Il Tesoriere ha la responsabilità della gestione amministrativo-contabile dell'Associazione e può, su espressa delega del Presidente, gestire il conto corrente bancario.

Il Tesoriere provvede alla regolare tenuta dei libri contabili dell'Associazione con la registrazione di tutte le entrate e di tutte le uscite; rimette ad ogni Socio l'estratto conto sul pagamento di quote e contributi e provvede alla loro riscossione; provvede a pagare le spese di gestione dell'Associazione, per la cui prova conserva i relativi documenti; predispone il rendiconto consuntivo ed il conto preventivo da sottoporre al Consiglio Direttivo.

*Matte Fiaschetti*

*Andone Capelli*



#### Art. 12 – Organo di Controllo

Il Revisore dei Conti, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea.

La nomina è obbligatoria al verificarsi dei limiti previsti dalla Legge.

E' facoltà dell'Assemblea, nominare il Revisore dei Conti anche in assenza di essi. I componenti dell'organo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice Civile.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti, devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il Revisore dei Conti vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1 dell'art 31 del Codice del Terzo Settore la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è composto da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.

Il Revisore dei Conti esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo. I componenti dell'organo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie e documenti sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### Art. 13 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, esso è indivisibile ed è costituito da:

quote e contributi ordinari e straordinari degli associati; sovvenzioni o aiuti finanziari di privati, Stato, enti o istituzioni; eredità, donazioni e legati; altre entrate compatibili con la normativa vigente.

L'Associazione può acquistare, disporre, possedere, ricevere, amministrare ogni tipo di bene, aprire conti correnti, stipulare contratti, firmare assegni, effettuare versamenti e prelevamenti rientranti nell'attività sociale.

Le attività svolte dall'Associazione non hanno scopo di lucro ed eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate devono essere utilizzate per lo svolgimento esclusivo dell'attività statutaria.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore.

E' fatto obbligo di redigere ed approvare annualmente il bilancio di esercizio, secondo le disposizioni vigenti.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'Organo di Controllo, per l'Associazione riconosciuta, posso essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare od al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

#### Art. 14 – Divieto di distribuzione di utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### Art. 15 – Bilancio di esercizio

L'Associazione deve redigere il bilancio d'esercizio annuale. L'esercizio annuale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio d'esercizio dev'essere approvato entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

*Notte Vincendo*

*Leonora Cipelli*



Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo. Il progetto di bilancio d'esercizio e il progetto del conto preventivo sono predisposti dal Tesoriere approvati dal Consiglio Direttivo e sottoposti al parere dell'Organo di Controllo. Il progetto di bilancio d'esercizio e il progetto di conto preventivo approvato dal Consiglio direttivo vengono depositati per la consultazione presso la sede dell'Associazione almeno venti giorni (20) giorni prima dell'Assemblea. L'Assemblea approva il bilancio d'esercizio e il conto preventivo.

Il conto preventivo dev'essere approvato dall'Assemblea entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce.

#### **Art. 16 – Bilancio sociale e informativa sociale**

L'Associazione, al verificarsi delle condizioni di Legge, deve provvedere agli adempimenti di trasparenza previsti dalla legge stessa.

#### **Art. 17 – Libri associativi**

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Revisore dei Conti, tenuto a cura dello stesso Organo.

#### **Art. 18 – Volontari**

I Volontari sono persone fisiche che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività dev'essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate, dall'associazione, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art 17 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

#### **Art. 19 – Lavoratori**

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'art 16 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

#### **Art. 20 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

*Matte. Piacentini*

*Luciano Cupelli*

associazione  
**Borgofuturo**

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro del Terzo Settore, da quando sarà operativo e, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, individuati con delibera dell'Assemblea.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

**Art. 21 – Rinvio**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni dei Organi Associativi, si applica quanto disposto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) vigente e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

**FINE STATUTO**

Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell'Associazione presso le Autorità competenti; a tal fine è anche specificatamente autorizzato ad apportare, al presente atto e statuto, tutte quelle modifiche che fossero richieste dai competenti uffici, dichiarandosi gli associati costituenti consapevoli che l'associazione acquisirà la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) e sarà soggetta alla relativa disciplina con l'iscrizione dell'apposito registro unico.

*Udame Cupelli*

*Mette Jacorilli*

**Agenzia  
Entrate**



Direzione Provinciale di Macerata

Ufficio Territoriale di Tolentino

Reg. in data 04 MAR, 2022 Registro € ..... 1.....  
Al. 202 Serie 30..... Ipotecaria € .....  
Esatto ..... Catastale € .....  
Bollo € .....  
Trib. Spec. € .....  
Tot. Gen. € ..... ESANE



IL FUNZIONARIO TRIBUTARIO  
*Antilia Calzavara*

(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale (Angelo Donisi)